MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

Art. 8

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Versione in vigore dal 9 giugno 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
Estremi	Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-assegno-temporaneo-per-figli-minori/art-8-disposizioni-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it